



**SEDE NAZIONALE**  
**Corso Marconi 34, 10125 Torino**  
**Tel/fax 011.655.897**

scuola@cubpiemonte.org - www.cubpiemonte.org

## LA STABILITÀ DI MONTI E' CONTRO LA SCUOLA

L'ultimo atto del governo Monti, l'approvazione della Legge di stabilità per il 2013, è la piena conferma della politica seguita dal governo tecnico, politica che possiamo ben definire con due aggettivi: recessiva e regressiva. Per quel che riguarda scuola, università, ricerca, nonostante le continue quanto ipocrite dichiarazioni da parte di un coro stonato di ministri, che inneggiano alla centralità del settore dell'istruzione e poi gli sottraggono risorse, non ci sono novità: siamo di fronte all'ennesima finanziaria di "tagli". Ormai ci siamo abituati, anche se la cosa non è normale. La politica scolastica fatta in Finanziaria attraverso tagli compiuti in nome dell' "efficienza e dell'efficacia" è ormai più che decennale. E' da tempo che la scuola italiana va avanti (si fa per dire) regolata da una "doppia morale": da un lato si tagliano risorse, dall'altro si reinvestono i risparmi (o meglio, si dice che si reinvestiranno i risparmi) per due nobili cause: incrementare l'autonomia scolastica e premiare il merito<sup>1</sup>. Non sfugge a questa regola nemmeno la Legge di stabilità per il 2013 varata dal governo "tecnico"; i commi che riguardano la scuola propongono tagli alle risorse. Sebbene l'idea del "premio al merito" non sia scomparsa (si veda il comma 149 che, in modo confuso afferma che "a decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento"), in tempi di crisi i "risparmi" derivati dai tagli vengono impiegati da un lato per ripristinare, in parte, gli scatti di anzianità, creativamente aboliti in precedenza dal governo Berlusconi, in parte per ripianare un "buco" virtuale creatosi in seguito ad un altrettanto virtuale tentativo di risparmio (che derivava dalla bella idea di innalzare di un terzo l'orario di cattedra degli insegnanti a parità di stipendio).

Possiamo dividere i commi relativi alla scuola nella Legge di stabilità in tre gruppi:

- commi recessivi, che presentano "tagli" di spesa di ogni genere;
- commi che, oltre a prevedere un risparmio, presentano una qualche "coloritura" ideologica (naturalmente di tipo regressivo);
- commi che elargiscono fondi.

**Vediamo il primo gruppo, quello dei commi "recessivi". Esso è formato dai seguenti commi:**

- commi 37, 38 e 39:** 6 milioni di euro vengono sottratti al bilancio del Ministero degli Affari Esteri; per le istituzioni scolastiche italiane all'estero si prevede una riduzione di spesa relativa agli assegni di sede dell' 1,5%;
- comma 42:** il fondo FIRST (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica) vede l'autorizzazione di spesa ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013;

<sup>1</sup> Ecco, a mo' di esempio, uno stralcio dalla Finanziaria del 1998, all'articolo 40, comma 6 e 7: "**comma 6.** Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7. **comma 7.** I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. (...) Non andava meglio nella Finanziaria del 2000 che, all' **Art. 21, significativamente intitolato "Riduzione di personale del comparto della scuola"**, recitava: "1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della presente legge, nonché quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40 della citata legge n. 449 del 1997. Tale riduzione è disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densità demografica.

I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". Nella Finanziaria 2003 comparirà – finalmente! - la dicitura "Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica", etichetta sotto la quale, è naturale, si nascondono altri tagli; poi si arriverà alle "**Norme per il rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola**" (altri tagli) della Finanziaria 2008, quella che precedette la catastrofe epocale di Gelmini.

- **commi 44 e 45:** gli assistenti amministrativi che svolgono le funzioni di Direttore dei servizi per l'intero anno scolastico saranno retribuiti direttamente dalle Direzioni provinciali del Tesoro e riceveranno un compenso stabilito per differenza fra il livello di retribuzione iniziale del DSGA e quello dello stesso assistente incaricato. Ironicamente (forse) la Flic-Cgil commenta che tra le conseguenze di questa novità vi è la “certezza della retribuzione”; ma in realtà l'ipotesi di un assistente incaricato, magari con notevole anzianità di servizio, che possa assumersi la sostituzione senza ricevere alcun compenso è tutt'altro che remota;
- **commi 46 e 47:** vengono applicate a tutti i concorsi le regole utilizzate per retribuire i commissari del concorso per dirigenti scolastici e non si consente l'esonero dal servizio dei commissari; i commissari, quindi, dovranno a tutti gli effetti svolgere un doppio lavoro (alla faccia del compito delicato che viene loro assegnato) e riceveranno, in cambio di questo *tour de force* compensi davvero ridicoli;
- **comma 48:** dismissione della sede del MIUR di piazzale Kennedy, e risoluzione del relativo contratto di locazione, a partire dal 1 gennaio 2014 ci saranno “risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro” ;
- **comma 50:** 30 milioni di euro tolti alla contabilità speciale del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, “sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto” ;
- **comma 51:** riduzione del Fis (Fondo delle istituzioni scolastiche) di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; i bravi “tecnici” al governo avevano appena tagliato 350 milioni del MOF, in seguito all'accordo con Cisl scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda per ripristinare gli scatti di anzianità a chi li ha maturati nel 2011. La riduzione del Fis viene spudoratamente addebitata alla necessità di reperire risorse dopo il ritiro della norma sull'innalzamento a 24 ore dell'orario di insegnamento; avrebbero potuto ipotizzare un innalzamento a 30 ore, così, per compensarlo, sarebbe stato necessario abolire il Fondo d'Istituto!
- **comma 52:** il Fondo per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 125,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- **comma 57:** i distacchi presso l'Amministrazione scolastica centrale e periferica per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica vengono ridotti da 300 a 150 unità; non ci sentiamo di deprecare tale riduzione, anzi ci chiediamo in che modo quel contingente di 300 persone (che prima del 2011 erano 500) abbia contribuito al miglior funzionamento delle istituzioni scolastiche. Vengono anche ridotti da 100 a 50 unità i distacchi presso Enti e Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psicosociale e i distacchi presso Enti e Associazioni che si occupano di formazione del personale in campo educativo;
- **commi 58 e 59:** il personale del comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre Amministrazioni solo con oneri a carico dell'Ente richiedente;

### **Veniamo ora ai commi con una qualche “coloritura” ideologica:**

- **commi 54, 55, 56:** mettiamo questi commi in una sezione diversa da quella dei “tagli” anche se, in realtà, la *ratio* che li guida è sempre quella del risparmio. Nel comma 54 si stabilisce che i docenti potranno usufruire delle ferie anche durante i periodi di sospensione delle lezioni, secondo i calendari scolastici definiti dalle regioni, ad eccezione dei giorni in cui ci sono gli scrutini, gli esami di Stato e le attività valutative. Tale precisazione è volta ad evitare l'eventuale monetizzazione delle ferie non fruiti: il comma 55 riguarda i docenti e gli ATA supplenti temporanei e i docenti supplenti fino al 30 giugno che non possono fruire delle ferie nel periodo di durata del contratto. Afferma che essi hanno diritto al pagamento delle stesse. Interessante soprattutto il comma 56 che afferma l'inderogabilità da parte dei contratti collettivi delle disposizioni contenute nella legge di stabilità sull'orario dei docenti della secondaria e sui periodi di fruizione delle ferie. Inoltre si stabilisce la disapplicazione dal 1° settembre 2013 delle clausole contrattuali contrastanti. Ricordiamoci di questo comma, che costituisce sottrae un altro tassello al CCNL, intervenendo per legge su materie di esclusiva competenza contrattuale;
- **comma 149:** Viene introdotto anche per le scuole l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico. “Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”. Di questo comma interessa in particolare la conclusione: “A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”. In un solo comma ritroviamo perciò, secondo la voga del momento, sia l'anima “modernizzatrice” sia l'anima “meritocratica”; la vaghezza della dicitura finale (quali risultati? Valutati in che modo?) ci esime, in questa sede da ogni ulteriore commento; anche i commi 150 e 158 (obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip per gli acquisti) si muovono nella direzione di una razionalizzazione

degli acquisti; peccato che, con i fondi rimasti, resti ben poco da acquistare.

**Ed infine, per chi ha avuto la pazienza di arrivare sin qui i commi (il comma!) che elargisce fondi. Vista la sua unicità lo riportiamo integralmente:**

- **comma 263:** “Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno”. Quindi, nel 2013, il rifinanziamento delle scuole paritarie comporterà una spesa di 223 milioni di euro.

A questo proposito osserviamo che, nello scorso anno il Ministero ha reso pubblico l'esito del monitoraggio sulle attività svolte dalle istituzioni scolastiche relativamente alle indicazioni nazionali. Sono state coinvolte 10.236 istituzioni scolastiche, di cui 5.986 istituzioni statali e 4.250 paritarie<sup>2</sup>. I risultati delle paritarie sono stati molto modesti riguardo l'aggiornamento, l'ampliamento dell'offerta formativa, l'integrazione degli alunni disabili e con cittadinanza non italiana e la formazione dei docenti. Ci limitiamo a riportare un dato che parla chiaro: il 91,9% degli alunni con disabilità si iscrive nella scuola statale.

AA

### **Di seguito i commi della Legge di stabilità relativi al settore dell'Istruzione.**

- 43.** Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da **44** a **59**.
- 44.** A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.
- 45.** La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.
- 46.** Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è abrogato.
- 47.** Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.
- 48.** A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
- 49.** L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013.
- 50.** Nell'esercizio finanziario 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.
- 51.** Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.
- 52.** Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
- 53.** Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 54.** Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- 55.** All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
- 56.** Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono di- applicate dal 1o settembre 2013.
- 57.** All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

2 I documenti ministeriali si trovano al seguente indirizzo: [http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot2085\\_12](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot2085_12)

a) al primo periodo, le parole: «trecento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità»;

b) al terzo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità».

**58.** Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012/2013.

**59.** Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 57 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.

**60.** All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338».

**102.** Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.

**103.** Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

**104.** I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università.

**105.** Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

**106.** I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**107.** I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**149.** Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».

**150.** All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie».

**158.** Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

**263.** Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.